



Comune di Carpaneto Piacentino

Provincia di Piacenza

Criteri per la concessione del Patrocinio del Comune di Carpaneto Piacentino e per l'utilizzo del marchio-logo istituzionale.

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 121 del 25/11/2006

1. FINALITA'

1. Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio del Comune di Carpaneto Piacentino con riguardo ad iniziative promosse da altri soggetti che abbiano particolare rilevanza e siano di specifico interesse per il comune.
2. Disciplina inoltre i criteri e le modalità per l'uso, da parte di altri soggetti, del marchio-logo istituzionale del Comune di Carpaneto Piacentino nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche.

2. DEFINIZIONE

1. Il Patrocinio è un'attestazione di apprezzamento e di adesione ad una singola iniziativa che si svolge nel territorio comunale, ritenuta meritevole per le sue finalità di promozione sociale, culturale e sportiva nonché di carattere artistico, storico, scientifico, ambientale ed umanitario.
2. Il Patrocinio può essere concesso anche a iniziative che non si svolgano nel territorio comunale purché siano di precipuo interesse per il Comune e concorrano a valorizzare la realtà economico - sociale e culturale del suo territorio.
3. La concessione del Patrocinio ha carattere non oneroso e pertanto non comporta l'assunzione di spese a carico del comune, né la concessione di contributi.
4. Ai fini della concessione del Patrocinio, l'iniziativa deve essere promossa ed organizzata preferibilmente da soggetti pubblici o da soggetti privati dotati di rappresentatività in ambito comunale e/o provinciale.
5. Il Patrocinio non può essere concesso a iniziative di carattere commerciale a scopo di lucro.
6. Il Patrocinio è denominato "*del Comune di Carpaneto Piacentino*" e viene concesso dal Sindaco ovvero, qualora si riferisca ad iniziativa di stretta attinenza a materie di contenuto prevalentemente tecnico, può essere definito "*dell'Assessorato* " e concesso dall'Assessore titolare della delega attinente.

3. OGGETTO DEL PATROCINIO

1. Possono essere oggetto di Patrocinio:
 - a. **Eventi** (quali ad esempio manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive), ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti

politici; sono esclusi inoltre gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni o servizi;

- b. **Pubblicazioni a stampa** (quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli), a carattere occasionale ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente. Saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici;
- c. **Prodotti multimediali e telematici** (quali ad esempio videocassette, audiocassette, cd, cd-rom, dvd), ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita. Non può essere concesso il Patrocinio a siti WEB, inteso come apposizione del marchio-logo istituzionale del Comune nella Home page di cui è titolare il soggetto richiedente, ad eccezione dei casi previsti dal paragrafo 7;
- d. **Corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari** aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali. Di norma non possono essere oggetto di Patrocinio corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrano nella programmazione comunale e/o provinciale in materia di formazione professionale.
- e. Fermo restando quanto previsto alle lettere b) e c), il Patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la pubblicazione ovvero il prodotto multimediale e telematico preveda la compartecipazione del Comune nella fase progettuale e realizzativa del progetto.

4. CONCESSIONE E DURATA DEL PATROCINIO

- 1. Il Patrocinio del Comune è concesso, previa relativa istruttoria, dal Sindaco del Comune con apposita nota.
- 2. Il Patrocinio di Assessorato è concesso con apposita nota dall'Assessore competente per materia, previa relativa istruttoria svolta di concerto con la segreteria del Sindaco. Della concessione del Patrocinio di Assessorato è data comunicazione dall'Assessorato stesso al Sindaco.
- 3. Il Patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per l'iniziativa che si ripete periodicamente nell'arco di un anno dovranno essere specificati il periodo e la durata; per iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
- 4. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.
- 5. Il Patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del Patrocinio stesso, previe verifiche successive, risultasse non rispondente ai criteri dettati dal Comune con il presente atto.

5. EFFETTI DELLA CONCESSIONE

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare il Patrocinio concesso in modo appropriato al livello istituzionale dell'ente Comune di Carpaneto Piacentino, attraverso le seguenti diciture:
() con il Patrocinio del Comune di Carpaneto Piacentino
() con il Patrocinio dell'Assessorato () del Comune di Carpaneto Piacentino
ovvero attraverso l'apposizione del marchio logo istituzionale, nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche.
2. La concessione del Patrocinio non comporta oneri a carico del bilancio dell'amministrazione comunale.

6. UTILIZZO DEL MARCHIO-LOGO

1. L'uso del marchio-logo istituzionale del comune da parte di soggetti diversi dall'ente, può essere effettuato a fronte della concessione del patrocinio se indicato espressamente nella domanda, o previa autorizzazione a seguito di specifica richiesta.
2. Nella richiesta di utilizzo del marchio-logo è inoltre necessario specificare con quali modalità si intende farne uso ed inoltre descrivere il materiale promozionale o pubblicitario sul quale sarà apposto.
3. Il marchio può essere riprodotto anche sulle pagine web di siti costruiti in occasione dell'evento oggetto della concessione di patrocinio o su pagine web all'interno di siti già esistenti che riportino informazioni sull'evento che ha ottenuto il patrocinio comunale. In questi casi, l'utilizzo del marchio-logo istituzionale del comune deve essere chiaramente riferito all'evento oggetto del patrocinio e non può protrarsi fino a 60 giorni dopo il termine dell'iniziativa. Con eccezione dell'evento oggetto del patrocinio, il comune non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse dai soggetti interessati tramite il proprio sito e non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione il Comune di Carpaneto Piacentino potrà essere ritenuto responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nel sito del soggetto destinatario del patrocinio.

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune di Carpaneto Piacentino ovvero la concessione dell'utilizzo del marchio logo istituzionale, il richiedente deve presentare apposita domanda almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Sindaco del Comune e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal soggetto richiedente, che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta.
In caso di richiesta specifica di Patrocinio di Assessorato, la domanda va indirizzata anche al Sindaco, nelle modalità illustrate in questo paragrafo.
2. La domanda deve contenere:

- a. lo statuto o altra documentazione idonea ad attestare la natura giuridica del soggetto richiedente;
 - b. il programma e la descrizione dell'iniziativa con l'indicazione sia delle finalità sia degli elementi che appalesano l'interesse del Comune;
 - c. le modalità riguardanti l'eventuale utilizzo del marchio-logo.
3. La documentazione di cui alla lettera a) non deve essere presentata dagli enti locali, dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti strumentali o dipendenti dal Comune nonché dagli altri organismi ai quali il Comune partecipa; i soggetti che hanno già ottenuto il patrocinio del Comune per iniziative svolte devono comunicare che non sono intervenute modifiche dello statuto mentre in caso contrario devono provvedere ad inviare la documentazione aggiornata.
4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio è ritenuta non ammissibile.